

Novità normative in materia di paesaggio

Data di pubblicazione: 16/09/2014

Si segnano i principali contenuti dell'art. 12 della **Legge di conversione 29 luglio 2014, n. 106 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo**. (Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 luglio 2014, n. 175).

- Al comma 4 dell'art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “ *Il **termine di efficacia dell'autorizzazione** decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze non imputabili all'interessato*”.

In sede di conversione è stato dunque mantenuto inalterato il testo del decreto legge n. 83 del 31-5-2014.

La modifica precisa il *dies a quo* da cui decorre il periodo di efficacia dell'autorizzazione.

Si ricorda che dopo le modifiche apportate dal DL 91/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. n.112 del 2013, le autorizzazioni paesaggistiche sono efficaci per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio.

- Nell'art. 12 della Legge 106 sono contenute ulteriori e importanti innovazioni che, non comportano modifica al testo dell'art. 146, ma incidono in maniera sostanziale sull'andamento dei procedimenti autorizzatori in materia di beni culturali e paesaggistici.

Il comma 1-bis dell'art. 12 prevede che i pareri, i nulla osta o gli altri atti di assenso, comunque denominati, espressi dagli organi periferici del Mibact, possono essere riesaminati, da parte di apposite **commissioni di garanzia per la tutela del patrimonio culturale**.

Le commissioni, da costituire a livello regionale o interregionale, saranno disciplinate con il nuovo regolamento di organizzazione del Mibact (v. art. 14, co. 3, del D.L.).

Il termine perentorio per il riesame della decisione è di 10 giorni dalla ricezione dell'atto.

La procedura si applica anche nell'ipotesi di dissenso espresso in sede di Conferenza dei servizi.

Nelle more dell'approvazione del nuovo regolamento, il potere di riesame è attribuito ai comitati regionali di coordinamento di cui all'art. 19 del DPR 233/2007.

In base alla disposizione citata, il **Comitato regionale di coordinamento** ha competenza intersettoriale ed esprime pareri, obbligatoriamente, in merito alle proposte di dichiarazione di interesse culturale o paesaggistico aventi ad oggetto beni o aree suscettibili di tutela intersettoriale, nonché in merito alle proposte di prescrizioni di tutela indiretta. Inoltre, a richiesta del direttore regionale, si esprime su ogni questione di carattere generale concernente la materia dei beni culturali.

Il Comitato è presieduto dal direttore regionale ed è composto dai soprintendenti di settore operanti in ambito regionale quando si esprime sulle dichiarazioni di interesse culturale o paesaggistico e sulle prescrizioni di tutela indiretta. La composizione è integrata con i responsabili di tutti gli uffici periferici operanti in ambito regionale quando si esprime sulle altre questioni.

A riguardo è stato osservato che la disposizione non specifica come si procederà nel caso in cui la commissione di garanzia formuli rilievi sull'atto adottato dall'organo periferico: in particolare, non specifica se la commissione adotterà un atto sostitutivo, ovvero se esporrà gli stessi rilievi all'organo periferico. In tale seconda ipotesi, potrebbe ritenersi opportuno

anche indicare i termini per l'adeguamento (Cfr. Dossier del Servizio studi del Senato pg. 84 e seguenti).

Tornando all'esame dell'art. 12, il comma 2, prevede l'emanazione, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto in esame, di un **regolamento di delegificazione** finalizzato a:

- ampliare e precisare le ipotesi di interventi di lieve entità contemplate dal D.P.R. 139/2010, con cui è stato disciplinato il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per tale tipologia di interventi;
- operare ulteriori semplificazioni procedurali (ferme, comunque, le esclusioni di cui agli artt. 19, co. 1, e 20, co. 4, della L. 241/1990).

Il citato regolamento di delegificazione di cui al D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139 è stato emanato in attuazione dell'ultimo periodo del co. 9 dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, che ha previsto la definizione di "procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni".

Si segnano i principali contenuti dell'art. 25 "Misure urgenti di semplificazione amministrativa e di accelerazione delle procedure in materia di patrimonio culturale" **del D.L. 12-9-2014 n. 133 Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.** (Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 settembre 2014, n. 212)

- Per quanto riguarda le modifiche al D. lgs 42/2004, tornando sul tema dell'eventuale silenzio della soprintendenza nell'ambito della procedura di autorizzazione paesaggistica, il comma 3 dell'articolo 25 prevede quanto segue:
"All'articolo 146, comma 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, il primo e il secondo periodo sono soppressi e il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione".
- Il Decreto "Sblocca Italia" (comma 2, art. 25) apporta novità anche in merito al **regolamento di delegificazione** di cui all'art. 146, comma 9, quarto periodo del Codice dei Beni culturali e del paesaggio, che prevede la definizione di procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità. All'art. 12, comma 2 del decreto legge n. 83 del 2014 ("Decreto Cultura"), convertito con modificazioni alla legge 29 luglio 2014, n. 106, è aggiunto il seguente periodo:
«Con il medesimo regolamento sono altresì individuate:
 - a) *le tipologie di interventi per i quali l'autorizzazione paesaggistica non è richiesta, ai sensi dell'articolo 149 del medesimo Codice dei beni culturali e del paesaggio, sia nell'ambito degli interventi di lieve entità già compresi nell'allegato 1 al suddetto regolamento di cui all'articolo 146, comma 9, quarto periodo, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, sia mediante definizione di ulteriori interventi minori privi di rilevanza paesaggistica;*
 - b) *le tipologie di intervento di lieve entità che possano essere regolate anche tramite accordi di collaborazione tra il Ministero, le Regioni e gli enti locali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con specifico riguardo alle materie che coinvolgono competenze proprie delle autonomie territoriali».*